




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente*

*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*

*Al Segretario della Giunta Regionale*

SEDE

*Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 22.09.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della  
Campania - sezione staccata di Salerno Giudizio: Sarno Costruzioni + altri c/Regione Campania.  
Pratica Avv.ra. 830/2003 - 1153/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio*

REG. GEN. n. 1155/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi  
dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni  
dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. *Magda Fabbrocini*

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. *Carlo D'Orta*

Il Presidente  
*Pietro Foglia*





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1155/II

Dipartimento:

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
417	22/09/2014	53	8	13

**Oggetto:**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
- sezione staccata di Salerno. Giudizio: Sarno Costruzioni + altri c/Regione Campania - Prat. Avv.ra n.  
830/2003 - 1153/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 8C1AB6213BA30BE733B0BEE6141ECB71220BE89

Allegato nr. 1 : 557967E9028A680CA02EB4D4A021FC408D91AF44

Allegato nr. 2 : AA3BEB587C221DAFDB7982426FF7463BC1BE8E5C

Allegato nr. 3 : 131AE493825F8BA7A1545AA1853910B7D41141E4

Allegato nr. 4 : BF3CC331DAFB1AC505D4DCD54BF2EEB00C85326A

Frontespizio Allegato : 3C22E5A8B0A8DF259C9B90DF7BB09DC7364BC24E

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0017799/A**


Del 26/09/2014 10 02.54

Da: CR A SERDA

Data, 24/09/2014 - 12:23



Pagina 1 di 1



Deliberazione N. 417

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo  
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53 8  
55 13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/09/2014

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1155/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno. Giudizio: Sarno Costruzioni + altri c/Regione Campania - Prat. Avv.ra n. 830/2003 - 1153/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
7)	"	Severino	NAPPI
8)	"	Daniela	NUGNES
9)	"	Giovanni	ROMANO
10)	"	Ermanno	RUSSO
11)	"	Pasquale	SOMMESE
12)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE


ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017799/A

Del. 26/09/2014 10 02 54


Da CR A SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO:**

- a. che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sezione staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:
  - a.1. con il primo ricorso, R.G. n. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art. 36 legge regionale Campania n. 54/85 e dell'istanza promossa ai sensi dell' art. 26 della legge regionale Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;
  - a.2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni"; con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti, della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;
- b. che, il TAR Campania - Sez. II di Salerno - con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;
- c. che, conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei due giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso R.G. n. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Nikel delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;
- d. che con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avvocato Rosanna Panariello di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania - Sez. II di Salerno - n. 803, depositata il 24/04/2012;
- e. che l'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. n.815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;
- f. l'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. c/ Regione Campania ed altri;
- g. che con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania - Sez. II di Salerno - n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" prestando acquiescenza alla



- sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/ Regione Campania ed altri;
- h. che con nota pervenuta in data 15/07/2013 assunta al protocollo con nr. 513231, il Geom. Giuseppe Salito ha chiesto il pagamento del compenso dovutogli per l'incarico svolto pari ad € 2.000,00 come da sentenza del TAR Campania – Sez. II di Salerno n. 803/2012, dichiarando che il proprio compenso non è soggetto ad IVA e Cassa di previdenza;
- i. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 803/2012 ha redatto due proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserite nell'applicativo DDD con PD n. 17811 del 19/09/2013 e n. 28653 del 17/12/2013;
- j. che tali proposte non sono state approvate, la prima per l'intervenuta modifica nell'organizzazione degli Uffici della Giunta Regionale e la seconda perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2013 e pertanto sono state archiviate;

## RILEVATO


- k. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 7.075,20 e risulta così costituito:

RICORRENTE	SPESE, COMPETENZE		TOTALE		
	ED ONORARI	C.N.A.P (4%)	IMPONIBILE	I.V.A. (22)	TOTALE
Sarno Costruzioni s.r.l.	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 2.600,00	€ 572,00	€ 3.172,00
Della Corte Vincenzo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Padulese Alfredo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Liguori Bruno	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Picentino Pasquale	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Picentino Aniello	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Franco	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Angelo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Tonino	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Di Giacomo Franco	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Forte Michele	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Leporini Vito	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Shkoliar Nikel	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Giuseppe Salito	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

- l. che tale debito, complessivamente pari ad € 7.075,20 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (TAR Campania – Sezione II di Salerno) della sentenza 803/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

## CONSIDERATO

- m. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 7.075,20 in esecuzione della sentenza 803/2012 del TAR Campania – Sez. II Salerno occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- n. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- o. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- p. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- q. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- r. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;



- s. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- t. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- u. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- v. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per il lavoro pubblico e la protezione civile;
- w. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- x. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;


## RITENUTO

- y. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del “debito fuori bilancio” per un importo complessivo di € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze e onorari dei giudizi riuniti, € 160,00 per C.N.A.P., (4%) € 915,20 per IVA nella misura del 22%, suddiviso per beneficiari come riportato al precedente punto k. del “rilevato”;
- z. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 7.075,20, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- aa. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- bb. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 7.075,20 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- cc. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 7.075,20 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- dd. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

## PRECISATO CHE:



ee. che alla presente deliberazione sono allegata quattordici schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, oltre la scheda di variazione al bilancio;

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 803/2012 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione II);
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime


**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 803/2012 del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno la somma complessiva di € 7.075,20 (Settemilasettantacinque/20) così suddivisa:

RICORRENTE	SPESE, COMPETENZE ED ONORARI		TOTALE		
		C.N.A.P (4%)	IMPONIBILE	I.V.A. (22)	TOTALE
Sarno Costruzioni s.r.l.	€ 2.500,00	€ 100,00	€ 2.600,00	€ 572,00	€ 3.172,00
Della Corte Vincenzo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Paduliese Alfredo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Liguori Bruno	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Picentino Pasquale	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Picentino Aniello	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Franco	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Angelo	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Iavarone Tonino	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Di Giacomo Franco	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Forte Michele	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Leporini Vito	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Shkolar Nikel	€ 125,00	€ 5,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Giuseppe Salito	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00


2. Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria dalla n. 1 alla n. 14, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre la scheda di variazione al bilancio;
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:




- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 7.075,20;
- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 7.075,20;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 7.075,20 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 7.075,20 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - 6.1 ai seguenti Dipartimenti:
    - 6.1.1 delle Politiche Territoriali;
    - 6.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
  - 6.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
    - 6.2.1 le Risorse finanziarie;
    - 6.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
  - 6.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
  - 6.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
  - 6.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - 6.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	417	del	22/09/2014	DIPART.	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	13

**OGGETTO :**  
*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno. Giudizio: Sarno Costruzioni + altri c/Regione Campania - Prat. Avv.ra n. 830/2003 - 1153/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulio Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE:	<b>22/09/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA: <b>23/09/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:


---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE**  
 DOT. ... VALERI ... DEPOSITO







## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sarno Costruzioni s.r.l. nella persona del legale rappresentante;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la rielezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

- 36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;
2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 - Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania - Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
 Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Sarno Costruzioni s.r.l. ammonta a complessivi € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 2.500,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 100,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 572,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.172,00</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00) a favore di Sarno Costruzioni s.r.l.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
 Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

~~Il sottoscritto geom. Valentino Pecora, nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;~~  
Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Della Corte Vincenzo;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G. e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. c/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. c/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU , € 4.000,00 competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
 Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Della Corte Vincenzo, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**  
 Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Della Corte Vincenzo;

Allega la seguente documentazione:

- I. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
 Valentino Recora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Padulese Alfredo;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

~~Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkollar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;~~

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Padulese Alfredo, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A		Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1	Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2	C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3	I.V.A. (22%)	€ 28,60
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Padulese Alfredo;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Liguori Bruno;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G. e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la rilevazione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkolar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Liguori Bruno, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti		
A	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**  
Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Liguori Bruno;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Picentino Pasquale;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcere sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 - Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania - Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

- L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;
- Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Picentino Pasquale, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
A	
A1	Spese, competenze ed onorari € 125,00
A2	C.N.A.P. (4% su imponibile) € 5,00
A3	I.V.A. (22%) € 28,60
	<b>TOTALE € 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Picentino Pasquale;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Picentino Aniello;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

- 36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;
2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Picentino Aniello, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti		
A	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Picentino Aniello;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Recora





## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Iavarone Franco;

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudici riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G. e 01741/2009 R.G.;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 - Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania - Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Iavarone Franco, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti		
A	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Iavarone Franco;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 8 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

#### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Iavarone Angelo;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G. e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di lavarone Angelo, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti		
A	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:  
Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di lavarone Angelo;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 9 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Iavarone Tonino;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

~~Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picientino Pasquale, Picientino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkolar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;~~

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di lavarone Tonino, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di lavarone Tonino;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Recera



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 10 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Adv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

~~Il sottoscritto geom. Valentino Pecora, nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;~~

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

#### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Di Giacomo Franco;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, lavarone Franco, lavarone Angelo, lavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A. nella misura del 22%;  
 Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Di Giacomo Franco, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Di Giacomo Franco;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
 Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 11 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Forte Michele;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

~~Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkollar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;~~

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. c/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. c/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Forte Michele, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Forte Michele;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora



## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 12 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Leporini Vito;

#### Oggetto della spesa

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G. e 01741/2009 R.G.;

#### Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picientino Pasquale, Picientino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;  
 Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Leporini Vito, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

A	Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti	
	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Leporini Vito;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pedora





## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 13 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso ~~la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali~~, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig. Shkoliar Nikel;

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art.

36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcere sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Conseguentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 per competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A. nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il debito da riconoscere a favore di Shkoliar Nikel, nella qualità di interveniente ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03) ammonta a complessivi € 158,60 (centocinquantotto/60), e risulta essere così costituito:

Spese, competenze ed onorari dei giudizi riuniti		
A	A1 Spese, competenze ed onorari	€ 125,00
	A2 C.N.A.P. (4% su imponibile)	€ 5,00
	A3 I.V.A. (22%)	€ 28,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 158,60</b>

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 158,60 (centocinquantotto/60) a favore di Shkoliar Nikel;

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento  
Valentino Pecora





## *Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 14 del 09/07/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 830/2003 – 1153/2009

Il sottoscritto geom. Valentino Pecora nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la ~~U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali~~, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, pratica avvocatura n. 830/2003 – 1153/2009

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Geom. Salito Giuseppe nato a Campagna il 04/01/1954 ed ivi residente alla via Piantito n. 9

#### **Oggetto della spesa**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sarno Costruzioni a.r.l. Delle spese, competenze e degli onorari dei giudizi riuniti oltre IVA e CNAP relativamente ai ricorsi n. 01597/2003 R.G e 01741/2009 R.G.;

#### **Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:** che con diversi ricorsi notificati alla Regione Campania, rispettivamente, il 28/05/2003 n. 01597 REG.RIC., e il 10/10/2009 n. 01741 REG.RIC., e successivi motivi aggiunti notificati il 14/10/2003, il 14/11/2009, il 28/12/2009, il 17/04/2010, ed il 22/11/2010, la Sarno Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto e Silvio Montella, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania – sez. staccata di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione:

1. con il primo ricorso, R.G. 1597/03, del decreto dirigenziale n. 932 del 27/03/2003 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione

Campania disponente, tra l'altro, la reiezione dell'istanza promossa ai sensi dell'art. 36 l.r. Campania n. 54/85 e dell'art. 26 l.r. Campania n. 17/95, relativamente alla Cava di Calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano nonché, con motivi aggiunti, tra l'altro, della nota della Soprintendenza prot. n. 16048 del 14/09/1989;

2. con il secondo ricorso, R.G. n. 1741/09, del decreto del medesimo Settore n. 146 del 15/06/2009, A.G.C. avente ad oggetto "*decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l.r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni*" nonché, con i primi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 282 del 23/07/2009 di apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. Campania 54/85; con secondi motivi aggiunti, del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 385/522 del 14/10/2009 di rettifica del Decreto Dirigenziale n. 282 del 23/07/2009; con terzi motivi aggiunti, del decreto n. 47/535 del 03/02/2010 avente ad oggetto: "*decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno n. 48/10*"; con i quarti motivi aggiunti della nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. n. 707322 dell'1/09/2010, di adempimento di cui al sopra menzionato decreto 47/535 del 03/02/2010;

Il TAR Campania, Sez. II di Salerno con sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, previa riunione, ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 1597/03 dichiarando inammissibili i connessi motivi aggiunti; ha accolto in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso R.G. n. 1741/09, ed i primi tre atti di motivi aggiunti dichiarando inammissibile il quarto atto;

Consequentemente la Regione Campania è stata condannata al pagamento, in favore del legale rappresentante della Sarno Costruzioni s.r.l., delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, liquidati complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge; oltre al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. R.G. 1597/03), identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picientino Pasquale, Picientino Aniello, lavarone Franco, lavarone Angelo, lavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito, e Shkoliar Niked, delle spese, delle competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, per € 125,00 in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CNAP, come per legge; oltre al pagamento in favore del verificatore (Geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R.G., per complessivi € 2.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 è stato dato mandato all'avv. Rosanna Panariello di proporre appello avverso la sentenza TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012;

L'avvocato incaricato dall'Amministrazione Regionale, a seguito di approfondimenti istruttori, con nota prot. 815248 del 07/11/2012, ha relazionato circa la mancanza dei presupposti necessari per proporre appello, conformemente al precedente parere reso dal difensore della Regione nel giudizio di primo grado;

L'Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni della relazione resa dal difensore incaricato, ha ritenuto opportuno revocare il decreto Dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 di proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato, e prestare acquiescenza alla sentenza n. 803, depositata il 24/04/2012, resa dal TAR Campania, Sez. II di Salerno nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri;

Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 27/11/2012 dell'A.G.C. 4 – Settore 2, è stata disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 500 del 18/09/2012 avente ad oggetto "*Proposizione appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez. II di Salerno n. 803, depositata il 24/04/2012, emessa nei giudizi promossi da Sarno Costruzioni s.r.l. C/Regione Campania ed altri. Nomina difensore dell'Avvocatura Regionale. Pratica n. CA/990/2012 Avv.ra*" e prestare acquiescenza alla sentenza TAR Campania – Sez. II di SA, n. 803 del 24/04/2012 emessa nel giudizio promosso da Sarno Costruzioni s.r.l., c/Regione Campania ed altri;

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 7.075,20 di cui € 2.000,00 6.000,00 per spese di CTU, € 4.000,00 competenze ed onorari dei giudizi riuniti; € 160,00 per C.N.A.P. (4%); € 915,20 per I.V.A nella misura del 22%;

Dall'esame della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno si evince che il compenso da riconoscere a favore di Salito Giuseppe, nella qualità di verificatore nominato dal Collegio ammonta a complessivi € 2.000,00 (duemila/00), avendo lo stesso dichiarato che tale compenso è esente da IVA e cassa di previdenza;

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00) a favore di Salito Giuseppe;


Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno
2. nota pervenuta in data 15/07/2013 con nr. Prot. 513231 del geom. Salito

Salerno, 09/07/2014.

Il Responsabile del procedimento


Valentino Pecora



Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Rif. Delibera di Giunta n. .... del.....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI						Capitolo di entrata correlato	
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa			Fondo pluriennale Vincolato
						In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
20	3	1	110	124	PAGAMENTO DEBITI FISCALI BILANCIO								
			Totale Titolo 1 del Programma 3					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
			Totale Programma 3 della Missione 20					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
			Totale Missione 20					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
8	1	1	110	160	PAGAMENTO DEBITI FISCALI BILANCIO DI CUI ALIVANT. DI OBBLA L.R. N. 17/2000 DI COMPETENZA DELLA DG. SP-08			€ 7.075,20		€ 7.075,20			A4
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
			Totale Programma 1 della Missione 8					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
			Totale Missione 8					€ 7.075,20		€ 7.075,20			
			Totale Spese					€ 7.075,20		€ 7.075,20			



N. 00803/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2003 REG.RIC.

N. 01741/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

---

ha pronunciato la presente**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2003, proposto da:  
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Oreste Agosto e Silvio Montella, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli, 51;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso Avvocatura Regionale;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino

Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito e Shkoliar Nikel, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Montella, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d'Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2009, proposto da:  
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli, 51;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura Regionale;

Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Carmine Infante e Anna Mele, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d'Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito e Shkoliar Nikel, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Montella, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d'Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2009, proposto da:  
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli, 51;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura Regionale;

Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Carmine Infante e Anna Mele, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazzetta San Tommaso d'Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

N. 00803/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2003 REG.RIC.

N. 01741/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

---

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2003, proposto da:  
Sarno Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Oreste Agosto e Silvio  
Montella, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Sabato Robertelli,  
51;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Schiano di  
Colella Lavina, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella  
Salernitana, 3, presso Avvocatura Regionale;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino

h) della nota 5068 del 28.07.1989 del Comune di Montecorvino Pugliano, non conosciuta;

i) della nota 1211 del 13.05.1999 del Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania, non conosciuta;

l) della nota prot. n. 25026 del 24.10.2000 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, non conosciuta;

m) della nota prot. n. 1211 del 13.05.1999, non conosciuta;

n) della nota del Comune di Montecorvino Pugliano n. 14118 del 14.12.1999, non conosciuta;

---

o) della nota n. 25026 del 24.10.2000, non conosciuta;

p) dell'istruttoria compiuta dal Responsabile p. o. n. 6, in uno alla verifica del dirigente del Settore, non conosciute;

q) della delibera di G. R. della Campania n. 3153 del 12.05.1995 e del d. P. G. R. C. n. 7018 del 21.07.1995 e del decreto dirigenziale del coordinatore A. G. C. L. P. – Opere Pubbliche – della Regione Campania, n. 1221 dell'1.07.2002, non conosciuti;

r) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

(atto di motivi aggiunti)

- della nota della Soprintendenza prot. 16048 del 14.09.1989;

quanto al ricorso n. 1741 del 2009:

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto del dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, n. 146 del 15.06.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto:

quanto al ricorso n. 1597 del 2003:

(atto introduttivo del giudizio)

- a) del decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, successivamente conosciuto, del dirigente delegato del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici – Area Generale di coordinamento LL. PP., a firma del dirigente delegato, con cui si è decretata, tra l'altro, la reiezione dell'istanza, ex art. 36 della l. r. Campania n. 54/85 e dell'istanza ex art. 26 della l. r. Campania n. 17/95, relativamente alla cava di calcare sita nel Comune di Montecorvino Pugliano;
- b) dell'ordinanza di sospensione lavori n. 61 del 7.05.1992, dell'Assessore all'Industria – Artigianato – Commercio della Regione Campania, non conosciuta;
- c) dell'ordinanza di sospensione lavori n. 1207 del 22.03.1989, dell'Assessore all'Industria – Artigianato – Commercio della Regione Campania, non conosciuta;
- d) della nota, prot. n. 1705 del 4.11.1996 dello S. T. A. P. F. di Salerno, non conosciuta;
- e) della nota n. 16408/SA del 14.09.1989 della Soprintendenza ai beni ambientali di Salerno, non conosciuta;
- f) della nota n. 14687/SA del 25.07.1990 della Soprintendenza ai beni ambientali di Salerno, non conosciuta;
- g) della nota 18655/122 del 2.11.1989 della Soprintendenza archeologica di Salerno, non conosciuta;

“decreto di sospensione dei lavori estrattivi, ai sensi della l. r. Campania n. 54/85, nella cava sita in località Colle Barone del Comune di Montecorvino Pugliano, ditta Sarno Costruzioni”, con il quale si sono “sospesi i lavori su tutta l’area di cava oggetto di sospensiva dell’ordinanza del Consiglio di Stato e sulle restanti particelle escavate abusivamente”;

estrattivi;

b) del decreto del dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, n. 156/497

---

del 17.06.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto:

“decreto di sanzione amministrativa per lavori estrattivi abusivi, ai sensi della l. r. Campania n. 54/85”;

c) dell’istruttoria compiuta dal responsabile della posizione organizzativa, non conosciuta;

d) del verbale del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, Area 15, Settore 10, del 10.06.09;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

(primo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, e inoltre del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 282 del 23.07.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, relativo ad apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapotì del Comune di Montecorvino

Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l. r. 54/85;

(secondo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l'atto introduttivo del giudizio, e inoltre del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 385/522 del 14.10.2009, A. G. C. 15, Settore 10, di rettifica del decreto dirigenziale n. 282 del 23.07.09, del verbale di apposizione di sigilli del 25.11.09, del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;

(terzo atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l'atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, e inoltre del decreto della Giunta Regionale della Campania, a firma del dirigente delegato, n. 47/535 del 3.02.2010, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: "decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno";

(quarto atto di motivi aggiunti)

degli atti già impugnati con l'atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti, e inoltre della nota della Regione Campania, prot. n. 2010 dell'1.09.2010, a firma del dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno;

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Montecorvino Pugliano;

Visto l'atto d'intervento "ad adiuvandum";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO

Con l'atto introduttivo del secondo dei giudizi, rubricati in epigrafe, la società ricorrente impugnava gli atti ivi specificati, premettendo, in fatto, ~~che la cava, oggetto dei medesimi, sita nel Comune di Montecorvino Pugliano, era in esercizio sin dagli anni '80; che, con provvedimento prot. 11887 del 18.06.99, il dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività estrattiva, sulle particelle n. 66 e 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, oggetto della denuncia d'esercizio dell'11.12.1984, ai sensi dell'art. 36 della l. r. 54/85; che in seguito, tuttavia, era stato emanato "un illegittimo provvedimento" del dirigente delegato del Genio Civile di Salerno, n. 932 del 27.03.2003, di reiezione dell'istanza, ex art. 36 l. r. Campania 54/85 e dell'istanza, ex art. 26 l. r. Campania n. 17/1995, provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale e sospeso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 5069/2003; che, a seguito dell'entrata in vigore del P. R. A. E. della Regione Campania, la società – su indicazione del Comune di Montecorvino Pugliano – aveva presentato, al medesimo, un progetto di recupero dell'area di~~

cava, poi trasmesso, d'ufficio, al Genio Civile di Salerno, in data 11.07.2008, prot. 11469; rappresentava che, in assenza di provvedimenti, da parte del Comune e del Genio Civile, circa le richieste presentate dalla società, era stato, tuttavia, adottato il decreto n. 146/2009, di sospensione dell'attività estrattiva, che si fondava "su un illegittimo verbale degli organi comunali"; nel medesimo s'assumeva, in particolare, che la p.lla 66 del fol. 11, sulla quale erano in corso movimenti di terra, non sarebbe stata compresa nell'istanza, ex art. 36 l. r. 54/1985, e si faceva riferimento "ad una serie di particelle non meglio identificate e non appartenenti ad alcun titolo alla Sarno Costruzioni"; tanto premesso, impugnava il predetto ordine di sospensione dell'attività estrattiva, sulla base delle seguenti censure:

- 1) Violazione art. 26 l. r. Campania n. 54/85, anche in rif. agli artt. 1, 2 e 3 l. 241/90; Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto d'istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e sviamento; Incompetenza; Violazione ed elusione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03; Violazione del decreto n. 11887 del 1999: il decreto di sospensione dell'attività dell'intera cava era illegittimo, per violazione della prefata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva sospeso il decreto di reiezione dell'istanza di prosecuzione, con conseguente reviviscenza del provvedimento autorizzativo, prot. 11887 del 1999; inoltre s'evidenziava che, con detta ordinanza, i Giudici di Palazzo Spada

avevano sospeso il decreto di reiezione del 2003, anche nella parte in cui era stata rigettata l'istanza, ex art. 26 l. r. n. 17/95, che nell'introdurre l'art. 38 ter della l. 54/85 aveva consentito l'utilizzazione delle aree adiacenti al perimetro di cava, in misura non superiore al 20% della complessiva superficie;

- 2) Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/90: la società ricorrente si doleva del mancato riscontro, sia da parte del Comune, sia da parte del Genio Civile, del suo progetto di recupero ambientale dell'area di cava;

- 3) Violazione dell'art. 26 l. r. Campania n. 54/85, anche in rif. agli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/90; Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, difetto d'istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e sviamento; Incompetenza; Violazione ed elusione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03: il verbale del 10.06.09, del Genio Civile di Salerno, presupposto del provvedimento impugnato, indicava altre particelle, come soggette ad attività estrattiva, che non erano, tuttavia, nella disponibilità della società ricorrente, sulla base, per di più, di un'istruttoria tecnica giudicata, dalla stessa società, insufficiente;

- 4) Violazione art. 10 bis l. 241/90: la società ricorrente non aveva ricevuto alcun preavviso di diniego delle istanze, rivolte al Comune e al Genio Civile, di cui sopra;

- 5) Incompetenza; Violazione del giusto procedimento; Violazione

dei deliberati regionali del 2004, n. 1904 e del 2007, n. 1002: il dirigente del Genio Civile di Salerno non avrebbe dimostrato d'essere stato delegato, all'adozione dell'atto impugnato, dal Presidente della Giunta Regionale;

- 6) Violazione artt. 26 e 28 l. r. n. 54/1985; Violazione del giusto procedimento: il Genio Civile non aveva comunicato l'avvio di alcun procedimento, finalizzato alla revoca ovvero alla decadenza dell'autorizzazione n. 11887/99, fatta salva dalla sospensiva concessa dal Consiglio di Stato;

- 7) Violazione dell'art. 26 l. r. Campania n. 54/85: la sospensione sarebbe stata comminata, illegittimamente, senza termine finale;

- 8) Violazione ed elusione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5069/03: l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui la società ricorrente non avrebbe ottemperato al pagamento, dovuto al Comune di Montecorvino Pugliano, imposto con decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, non teneva in debito conto la sospensione di detto provvedimento, per effetto della, più volte citata, ordinanza cautelare del C. di S.;

- 9) Violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per arbitrarietà: era mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento, culminato con la sospensione adottata.

Si costituiva il Comune di Montecorvino Pugliano, depositando memoria difensiva.

Seguiva il deposito di documentazione, nell'interesse della ricorrente. In data 11.11.2009 si costituiva la Regione Campania, con memoria in cui difendeva la legittimità del provvedimento impugnato, resosi necessario per avere la società ricorrente esteso il fronte di scavo anche a particelle, non comprese dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

In data 3.12.2009 la società ricorrente produceva un primo atto di motivi aggiunti, diretto avverso l'atto specificato in epigrafe, censurato – in via d'illegittimità derivata – sotto gli stessi profili posti in risalto nell'atto introduttivo del giudizio, che s'abbiano, qui, per integralmente richiamati.

In data 10.12.09 la società ricorrente depositava perizia tecnica asseverata e, in data 14 e 18.12.09, ulteriore documentazione.

In pari data il Comune di Montecorvino Pugliano rassegnava memoria di replica, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 17.12.09, la Sezione respingeva la domanda cautelare, azionata in ricorso, con la seguente motivazione: "Rilevato che l'atto impugnato con i motivi aggiunti concerne l'apposizione di sigilli all'area di cava, oggetto di ricorso, ex art. 27 l. r. n. 54/85; rilevato altresì che, dalla motivazione del citato provvedimento, si ricava che erano stati riscontrati lavori abusivi di escavazione in area, già oggetto della sospensione lavori, impugnata con il ricorso originario, area

“sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza n. 8803/08/21 R. G. N. R., emesso in data 24.06.09 dalla Procura della Repubblica di Salerno”; rilevato che la circostanza che l’area in questione sia sottoposta a sequestro preventivo da parte dell’A. G. inevitabilmente finisce con l’incidere sulla valutazione, da parte del Collegio, circa la sussistenza delle esigenze cautelari (“periculum in mora”), posto che non è ravvisabile – fino al mantenimento dello stato di sequestro – alcun pregiudizio irreparabile, ai danni della società ricorrente, derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, e tanto a prescindere da qualsivoglia considerazione circa l’eventuale fondatezza – o meno – dei motivi di ricorso, impingenti sulla violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 5069/2003”.

In data 7.01.2010 la società ricorrente depositava un secondo atto di motivi aggiunti, rivolto all’impugnativa degli atti specificati in epigrafe, avverso cui erano sollevate doglianze d’illegittimità derivata dalle censure, inficanti i provvedimenti impugnati con il ricorso originario (che s’abbiano qui per integralmente trascritti).

In data 11.01.2010 il Comune di Montecorvino Pugliano produceva in giudizio scritto difensivo, di replica circa i motivi aggiunti.

In data 13 e 14.01.2010 la ricorrente depositava documentazione.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 15.01.2010, la Sezione accoglieva parzialmente la domanda cautelare, prodotta da parte ricorrente, con la seguente motivazione:

“Rilevato che – alla luce dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 17.07.09, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo del G. I. P. presso il medesimo Tribunale, relativo all’area di cava, ordinanza esibita dalla difesa del ricorrente alla presente udienza camerale – il ricorso pare favorevolmente valutabile ai fini cautelari, limitatamente peraltro alle sole particelle, per le quali vige la sospensiva, concessa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 5069/03, come specificate nella memoria difensiva della Regione Campania, depositata l’11.11.09, che si abbiano qui per integralmente richiamate, con espressa esclusione di ogni altra particella, diversa dalle precedenti, oggetto di scavo”.

In data 27.04.2010, la società ricorrente produceva un terzo atto di motivi aggiunti, diretto avverso il provvedimento specificato in epigrafe, impugnato per i seguenti motivi in diritto:

- 1) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione ed elusione dell’ordinanza del T. A. R. Salerno, n. 48/2010 e dell’ordinanza del C. di S. – Sez. VI – n. 5609/2003: in pretesa ottemperanza all’ordinanza cautelare della Sezione, il dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania aveva confermato i decreti n. 146, 156, 282 e 385, sostanzialmente eludendo lo spirito di detta pronunzia; mentre gli ulteriori rilievi contenuti nel decreto impugnato erano giudicati, dalla ricorrente, puramente strumentali (necessità del rilievo dello stato dei luoghi, dell’apposizione di capisaldi, di sezioni dello stato di fatto e di progetto);

- 2) Violazione art. 26 l. r. Campania n. 54/1985; Violazione del giusto procedimento: i suddetti rilievi tecnici non potevano, secondo la disciplina di settore, legittimare la sospensione dell'attività di cava;
- 3) Violazione art. 21 septies ed artt. 7 e ss. l. 241/90; Violazione del giusto procedimento: era ribadito il vizio di elusione della pronuncia cautelare della Sezione, e inoltre era censurata la mancata comunicazione d'avvio del procedimento, culminato con l'adozione del provvedimento gravato;
- 4) Incompetenza; Violazione del giusto procedimento; Violazione dei deliberati regionali n. 1904/2004 e n. 1002/2007: era ribadita la censura, sub 5) dell'atto introduttivo del giudizio;
- 5) Eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria, dei presupposti e di motivazione; Violazione art. 3 l. 241/90: era contestata l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il progetto di recupero ambientale presentato dalla ricorrente sarebbe stato carente, in termini tecnici e di legittimità.

Erano, infine, dedotte censure d'illegittimità derivata dai motivi, esposti nell'atto introduttivo del giudizio, che s'abbiano qui per integralmente richiamati.

In data 7 e 11.05.2010 la società ricorrente depositava documentazione ed una relazione tecnica asseverata.

Seguiva il deposito di memoria difensiva, nell'interesse della Regione Campania, in cui era eccepita l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza d'interesse, e si sosteneva comunque

l'infondatezza del medesimo.

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.05.2010, la Sezione ordinava incumbenti istruttori, come segue: "Rilevato che l'impugnato decreto n. 47 del 3.02.2010 del Genio Civile di Salerno subordina la prosecuzione dell'attività d'escavazione, da parte della società ricorrente, sulle sole particelle n. 64 e 94, all'adempimento di una serie di condizioni, che viceversa la stessa ricorrente, negli scritti difensivi e tecnici in atti, sostiene esser state già adempiute; che siffatto contrasto impone l'esecuzione d'una verifica, volta ad accertare se effettivamente dette condizioni siano state, o meno, adempiute da parte della società ricorrente; che detta verifica andrà svolta dal Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania ovvero da un funzionario tecnico dello stesso Ufficio, all'uopo delegato, nel termine di gg. venti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, con deposito successivo di documentata relazione presso la Segreteria della Sezione".

In data 30.07.2010 il funzionario incaricato della verifica, geom. Giuseppe Salito, depositava la propria relazione, cui parte ricorrente controdeduceva con perizia giurata, depositata il 24.08.2010.

Seguiva la produzione di memoria difensiva, nell'interesse della società ricorrente:

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 26 agosto 2010, la Sezione, ritenuta la necessità, alla luce del

deposito della verifica, ordinata dal Collegio, e delle controdeduzioni alla stessa, formulate da parte ricorrente, anche con il supporto di perizia tecnica, che il consulente del Tribunale depositasse in Segreteria, nel termine improrogabile di gg. trenta dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della stessa ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, circa le suddette controdeduzioni, disponeva in conformità.

La relazione di chiarimenti richiesta era prodotta, dal tecnico nominato dal Tribunale, in data 5.10.2010.

---

In data 25.10.2010 la ricorrente depositava memoria difensiva e, in data 22.11.2010, un quarto atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti specificati in epigrafe, fondati sulle seguenti doglianze:

- 1) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione ed elusione dell'ordinanza del T. A. R. Salerno, n. 48/2010 e dell'ordinanza del C. di S. – Sez. VI – n. 5609/2003: erano contestate sia le conclusioni raggiunte dal tecnico, nominato dal Tribunale, sia la circostanza che lo stesso avesse tenuto presenti, ai fini della risposta ai quesiti affidatigli, nuovi atti che venivano emanati dal Genio Civile di Salerno, allo scopo “di non consentire la prosecuzione dell'attività”.

In pari data, la ricorrente depositava consulenza tecnica di parte.

In data 19.02.2011 la Regione Campania produceva in giudizio una memoria difensiva, in cui sosteneva l'inammissibilità per carenza d'interesse e comunque l'infondatezza dei gravami avversari, nonché

l'irricevibilità, per tardività, dei quarti motivi aggiunti; nonché, in data 7.03.2011, ulteriore documentazione (comunicazione, da parte dei C. C., dell'avvenuto sequestro penale di parte dell'area di cava).

In data 3.03.2011 la ricorrente aveva, intanto, prodotto memoria di replica, in cui aveva riepilogato gli argomenti, a fondamento delle spiegate impugnative e controdedotto, rispetto alle eccezioni preliminari, formulate "ex adverso".

All'esito dell'udienza pubblica del 24.03.2011, il Tribunale riteneva necessario effettuare, preliminarmente, una ricognizione del contenuto dispositivo dei provvedimenti, rispettivamente impugnati, dalla "Sarno Costruzioni s. r. l.", con il ricorso introduttivo e con i quattro atti di motivi aggiunti, rilevando quanto segue.

Con il decreto dirigenziale n. 146 del 15.06.09 – A. G. C. 15 – Settore 10 – Servizio 2, atto impugnato con il ricorso introduttivo, il dirigente delegato della Giunta Regionale della Campania – A. G. C. 15 (Lavori pubblici), premesso che:

- con decreto dirigenziale, n. 932 del 27.03.03, il Dirigente del Genio Civile di Salerno aveva respinto: a) l'istanza formulata dalla ditta Sarno Costruzioni, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/72/94/83/183/136/137 del fol. 11; b) l'istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della l. r. 54/85, relativamente alle particelle n. 66/94/136 e 137 del fol. 11; c) l'istanza formulata dalla stessa ditta, ai sensi dell'art. 326 della l. r. 17/95, relativamente alle particelle n. 63/65/66/136 del fol.

11;

- che con detto provvedimento erano stati respinti tutti i progetti, connessi alle predette istanze, ed era stato annullato l'atto, attestante la legittimità alla prosecuzione, ai sensi dell'art. 36 della l. r. 54/85, dell'attività estrattiva, prot. n. 11887 del 15.06.99;

- che detto provvedimento era stato impugnato dinanzi a questa Sezione, che aveva respinto la domanda cautelare, domanda che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5069 del 18.11.2003, aveva poi accolto;

- che in data 10.06.09, a seguito di sopralluogo, effettuato congiuntamente da funzionari del Genio Civile di Salerno – Struttura Cave – dal Comune di Montecorvino Pugliano e dal NOE, alla presenza dell'amministratrice della società ricorrente, s'era constatato che “erano in atto movimenti di terra sulla p.lla 66 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano – particella che anche se facente parte della sospensiva del Consiglio di Stato, la porzione della indicata particella n. 66 interessata dalle escavazioni non era stata richiesta con l'istanza ex art. 36 della l. r. n. 54/85”;

- che, inoltre, sulla p.lla 361 del fol. 11 s'erano evidenziate tracce di recenti escavazioni, e che sulla stessa risultava la presenza di un impianto mobile di frantumazione pietrame;

- che, oltre ad essere interessate da scavi le particelle, oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato, erano risultate come escavate anche ulteriori particelle (n. 54/p, 59, 92, 58, 163, 164,

difetto assoluto di motivazione; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Incompetenza; Violazione della l. r. Campania n. 10/82; Violazione dei principi ex art. 7 della l. n. 1437/1939, contenuti nel d. l.vo 490/99:

9) Violazione degli artt. 38 ter e ter bis della l. r. Campania n. 54/85; Eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, sviamento; Violazione del giusto procedimento; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90;

---

10) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione art. 36 l. r. Campania n. 54/85; Violazione del giusto procedimento;

11) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione del giusto procedimento; Violazione dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative, previste dalla l. r. Campania n. 54/85;

12) Eccesso di potere per contraddittorietà; Violazione del giusto procedimento;

13) Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Violazione del giusto procedimento; Violazione dei principi di cui alla l. r. Campania n. 54/85;

14) Violazione del giusto procedimento; Violazione degli artt. 6, 18, 28 e 36 della l. r. Campania n. 54/85; Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Illegittimità derivata;

15) Eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento; Violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa; Violazione dell'art. 3 della l. 241/90; Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti;

16) Incompetenza; Violazione del giusto procedimento; Violazione della l. r. Campania n. 54/85.

Seguiva la produzione di documenti, nell'interesse della ricorrente, nonché di una perizia giurata e di una relazione geologica.

~~Si costituiva la Regione Campania, depositando formale atto di costituzione in giudizio e mandato.~~

Intervenivano in giudizio, "ad adiuvandum", undici dipendenti della società ricorrente, in epigrafe specificati, formulando le stesse censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 26.06.2003, la Sezione respingeva la domanda cautelare, presentata dalla società ricorrente; la stessa ordinanza era peraltro oggetto di riforma, da parte della Sesta Sezione del C. di S., con decisione emessa all'esito della c. di c. del 18.11.2003.

In data 29.10.2003 la ricorrente aveva, intanto, depositato di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso l'atto della Soprintendenza, precisato in epigrafe, censurato per i seguenti motivi in diritto:

1) Incompetenza; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e d'istruttoria, arbitrarietà e sviamento; Violazione dell'art. 3 l. 241/90; Violazione di legge (artt.

36, 38 ter, 8, 10, 11 e 28 della l. r. Campania n. 54/85, come modificata dalla l. r. Campania n. 17/95, anche in relazione alla l. n. 431/85); Violazione della legge regionale n. 10/1982, anche in relazione all'art. 7 della l. 1497/1939 e all'art. 146 lett. G) del d. l.vo n. 490/99.

In data 1.12.2011, la società ricorrente produceva documentazione, e, quindi, memoria difensiva riepilogativa.

Anche la difesa della Regione depositava note d'udienza, relazione istruttoria e documenti.

---

Eccepiva, in particolare, l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso il mutamento delle circostanze di fatto e di diritto, alla base dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 1741/09 R. G.; nel merito, concludeva per il rigetto del gravame.

All'udienza pubblica dell'11.01.2012, il ricorso passava in decisione.

#### DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Va quindi esaminato, con priorità, il ricorso n. 1597/2003 R. G.

L'atto introduttivo dello stesso è evidentemente fondato.

Carattere decisivo ed assorbente rivestono le censure, rubricate sub 1) e sub 2), con le quale s'è denunciata la violazione dei principi in tema d'autotutela, il vizio di difetto di motivazione e la violazione

dell'art. 7 l. 241/90, che affliggerebbero il provvedimento impugnato (decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003, del dirigente delegato del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, della Regione Campania – Assessorato ai Lavori Pubblici – Area Generale di coordinamento LL. PP.).

Con detto decreto, in particolare, il dirigente delegato aveva respinto l'istanza della società ricorrente, prot. 1926 del 1986, ex artt. 4, 5 e 36 l. r. 54/85 e le successive prot. 2095 del 1989 (ai sensi delle stesse disposizioni di l. r.) e prot. 12848 del 1995 (ai sensi dell'art. 26 della l. r. 17/95) e tutti i progetti ad esse collegati, ivi compresi quelli in variante, nonché aveva annullato il provvedimento, di cui alla nota del dirigente del Settore provinciale del Genio Civile, n. 11887 del 18.06.99, con il quale era stata accertata la legittimità della prosecuzione dell'attività estrattiva, di cui all'istanza ex art. 36 l. 54/85 cit., sulle particelle 66 e 194 del foglio 11, per una superficie complessiva di mq. 154,914; ed aveva ordinato, nei confronti della stessa ricorrente, una serie di adempimenti (presentazione di un rilievo piani – altimetrico dello stato dei luoghi, revisione della recinzione lungo l'area di cava, presentazione di un progetto di recupero ambientale dell'area escavata, versamento del contributo ex art. 18 l. r. 54/85 al Comune di Montecorvino Pugliano, versamento di un deposito cauzionale pari ad € 325.488,76).

Orbene, la descrizione del contenuto dispositivo di tale atto dimostra inequivocabilmente come ci si trovi in cospetto di un provvedimento

di secondo grado, incidente, in autotutela, sulla nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, prot. 11887 del 15.06.1999, della quale veniva infatti disposto l'annullamento (quale presupposto della reiezione delle due istanze di prosecuzione alla coltivazione della cava (del 1986 e del 1989) e di adeguamento della coltivazione della stessa cava (del 1995).

La caratteristica precipua dell'atto in questione emerge, in particolare, dall'inciso che spiega, nel modo seguente, la determinazione di procedere all'annullamento della prefata nota – provvedimento del

---

1999: “Considerato che si debba procedere all'annullamento dell'atto (...) con il quale si attestava la legittimità – ex art. 36 della l. r. 54/85 – alla prosecuzione dell'attività sulle particelle n. 66 e 94 del foglio 11, in quanto la stessa legittimità è stata basata su presupposti errati”.

Si tratta, quindi, di un auto – annullamento (discrezionale) per motivi di legittimità, che avrebbe dovuto necessariamente soggiacere a tutti i principi, in tema di legittimo esercizio, da parte della P. A., del potere di autotutela, primo tra tutti quello dell'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti dei destinatari.

Laddove, nella specie, è pacifico che detto adempimento partecipativo sia stato pretermesso.

Ne risulta la chiara illegittimità del provvedimento in questione, secondo quanto statuito in giurisprudenza, ex multis, nella seguente massima: “Il provvedimento di auto annullamento da parte della

pubblica Amministrazione deve formare oggetto di comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il privato è destinatario di un provvedimento non solo sfavorevole ma che lo priva di un bene della vita già ottenuto in precedenza dalla stessa Amministrazione” (T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 7 settembre 2010, n. 1937).

Ma il decreto impugnato viola, altresì, la norma che impone, nel caso in cui la P. A. intenda emanare un provvedimento di secondo grado, comportante l’annullamento di un precedente atto favorevole per il privato, una congrua motivazione, circa le ragioni a fondamento di tale determinazione, secondo l’indirizzo interpretativo dominante espresso, tra le tante, nella decisione che segue: “L’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione” (Consiglio Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178).

Nella specie, tale specifico compendio motivazionale manca del tutto, ad onta del decorso di un rilevante spazio temporale rispetto all’atto, del quale è stato deciso l’annullamento (quasi quattro anni), e quindi del consolidarsi di una posizione di rilevante affidamento in

capo alla società ricorrente, destinataria del medesimo (l'unica giustificazione essendo costituita, per l'appunto, dal riferito accenno ai "presupposti errati" sui quali sarebbe fondata la legittimità della prosecuzione, ex art. 36 della l. r. 54/85, dell'attività sulle particelle n. 66 e 94 del foglio 11).

Ma il richiamo alla "legalità violata" non può, da solo, ritenersi sufficiente a sorreggere il decreto gravato, come pacificamente affermato in giurisprudenza: "Un provvedimento di annullamento d'ufficio, con efficacia "ex tunc", di un precedente provvedimento può essere adottato dalla p. a., quando è stato emanato illegittimamente e sussiste un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che da una comparazione con l'interesse privato confliggente deve risultare prevalente rispetto a quest'ultimo, prendendo in considerazione anche il tempo decorso e la buona fede del privato destinatario dello stesso" (T. A. R. Basilicata Potenza, sez. I, 5 novembre 2010, n. 921).

Le suddette considerazioni, del resto, hanno determinato anche l'arresto cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 5069 del 2003) che, in riforma della decisione di questa Sezione, ha accolto la domanda di sospensiva, presentata dalla società ricorrente ("Ritenuta la ricorrenza dei presupposti necessari per l'adozione della richiesta misura cautelare, stante la soggezione del potere di autotutela alle regole di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n.241/1990; Considerato che, nella specie, inoltre, la necessità di rispetto del

contraddittorio e di congrua motivazione nell'interesse privato è accentuata dal lasso temporale decorso e dall'affidamento consolidato").

Le conclusioni che precedono devono, peraltro, confrontarsi con l'eccezione d'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse, sollevata nell'ultima memoria difensiva dell'Amministrazione Regionale.

Secondo quest'ultima, in particolare, "dall'annullamento del provvedimento censurato in questa sede alcun vantaggio può discendere in capo alla ricorrente, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe in grado di rimuovere la presunta lesione assunta da controparte, poiché le disposizioni contenute nel decreto, oggetto della presente controversia, sono superate dalle mutate circostanze di fatto e di diritto, indicate dall'Amministrazione nel provvedimento, oggetto del ricorso R. G. n. 1741/09"; "nel caso di specie, pertanto, sia l'adozione del successivo decreto del 2009, che ha disposto per la ditta ricorrente un divieto di coltivazione nella località Parapoti, sia l'approvazione del P. R. A. E. che detta precise prescrizioni in merito ai progetti da presentare per la coltivazione delle cave e sia l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, che non consente più alcuna attività di coltivazione per impossibilità giuridica dell'oggetto, non essendo l'area di cava suscettibile di ulteriore sfruttamento, fa venir meno l'interesse al presente giudizio".

Orbene, nel delibare la suddetta eccezione, il Tribunale deve anzitutto rilevare come nessuna esplicita dichiarazione di carenza d'interesse alla decisione del ricorso in trattazione, sia stata formulata da parte della società ricorrente.

Tale circostanza esplica, a parere del Collegio, una rilevanza decisiva, al fine di respingere la medesima eccezione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale dominante, espresso, tra le altre, nelle seguenti pronunce del Consiglio di Stato: "In carenza di un'esplicita dichiarazione del venir meno dell'interesse alla decisione da parte di alcuno dei protagonisti del giudizio, la mera circostanza dell'avvenuto scioglimento subsequens del Consiglio Comunale non è atta a far venire meno l'interesse alla decisione. Ciò in armonia con l'orientamento per cui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell'azione amministrativa del futuro e la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda" (Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323); "Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza

di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice" (Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Ciò posto, quanto all'atto introduttivo del primo giudizio (in ordine cronologico), occorre passare all'analisi dei motivi aggiunti, in esso depositati.

Gli stessi sono rivolti all'impugnativa della nota della Soprintendenza Beni Ambientali di Salerno, prot. 16048 del 14.09.1989, con la quale, nel corso del procedimento, culminato con l'adozione del gravato decreto dirigenziale, n. 932/2003, veniva espresso parere, nel senso che "la prosecuzione dell'attività estrattiva avrebbe arrecato grave danno all'ambiente, in quanto la zona risultava vincolata ai sensi dell'art. 1 lett. g) della l. 431/85"; orbene, la stessa impugnativa, in quanto diretta avverso un atto endoprocedimentale, (parere non vincolante, emesso dalla Soprintendenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 10 e 36 della l. r. 54/85), come tale privo di autonoma efficacia lesiva, è chiaramente inammissibile.

Cfr., al riguardo, per l'espressione di principi analoghi, le decisioni che seguono: "È inammissibile il ricorso proposto avverso un parere non vincolante — quale quello della Soprintendenza espresso ai

sensi dell'art. 1 commi 37 – 39, l. n. 308 del 2004 — il quale, per la sua collocazione endoprocedimentale e l'assenza di alcuna efficacia esterna, è inidoneo a concretizzare quella lesione della situazione giuridica soggettiva facente capo al ricorrente e necessaria per la nascita dell'interesse a ricorrere” (T. A. R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1445); “È inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento di un parere, non obbligatorio né tanto meno vincolante, reso dalla Sovrintendenza ai beni archeologici su richiesta dell'ente locale, da ritenersi dunque mero atto presupposto di valenza consultiva, privo di contenuto provvedimento e di autonoma capacità lesiva” (T. A. R. Molise Campobasso, sez. I, 27 gennaio 2010, n. 93).

Del resto, atteso l'accoglimento del ricorso principale (R. G. 1597/2003) per i vizi formali, dianzi esplicitati, non v'è ragione per scendere all'esame del merito del decreto dirigenziale ivi gravato, e di conseguenza per esaminare la questione, concernente la pertinenza, o meno, del parere della Soprintendenza, di cui sopra, al procedimento, volto all'esame dell'istanza di prosecuzione dell'attività di cava, presentata dalla società ricorrente, ex art. 36 l. r. 54/85.

Ciò posto, quanto al primo dei due ricorsi riuniti, deve passarsi all'esame del secondo, articolato, come già osservato, in un ricorso introduttivo e in ben quattro atti di motivi aggiunti.

Iniziando dall'atto introduttivo del giudizio, si tratta dell'impugnativa

di un decreto di sospensione dei lavori di scavo, posti in essere dalla società ricorrente “su tutta l’area di cava oggetto della sospensiva dell’ordinanza del Consiglio di Stato e sulle restanti particelle escavate abusivamente”; nonché di un ordine, rivolto alla legale rappresentante della stessa società, di ripristinare lo stato dei luoghi previa autorizzazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno e presentazione di apposito progetto, nel termine di giorni sessanta, accompagnato da un ordine di interdizione all’accesso alla cava in questione, “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

La prima osservazione che deve operarsi al riguardo consiste in ciò, che rispetto alla risoluzione delle ulteriori questioni, sollevate con il secondo dei ricorsi riuniti, ora in esame, continua a esplicitare efficacia il riferimento alla sospensiva concessa dal Consiglio di Stato con la prefata ordinanza della VI Sezione, n. 5069/2003 del 18.11.2003.

Ne risulta confermata la validità delle ragioni che hanno determinato il Collegio a respingere l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, avanzata dalla difesa della Regione Campania nel primo dei due ricorsi riuniti.

Se, infatti, è stato lo stesso Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno a citare espressamente, nella parte motiva e dispositiva del provvedimento di sospensione di lavori attualmente in esame, la circostanza dell’arresto cautelare dei Giudici di Palazzo Spada (grazie al quale la società ricorrente aveva, medio tempore, continuato a

svolgere la propria attività), davvero non si comprende come possa sostenersi che è cessato l'interesse, da parte della medesima società, a vedere esaminato il primo ricorso de quo.

Che, anzi, deve rilevarsi come a questo punto, atteso l'accoglimento, da parte del Tribunale di detto primo ricorso, per le ragioni dianzi esposte (sostanzialmente conformi ai motivi, che avevano sorretto la decisione del Consiglio di Stato), al suddetto "dictum" cautelare si sia ormai sostituita la decisione in questione, con carattere conclusivo del primo grado di giudizio.

---

E la considerazione di detta ordinanza cautelare (ormai recepita ed assorbita dalla presente sentenza) esplica un indubbio rilievo, quanto alla decisione da assumere, rispetto al ricorso introduttivo del secondo giudizio riunito, attualmente in esame.

S'osserva, infatti, che la motivazione, posta, nel decreto ivi gravato, a base dell'irrogata sospensione dei lavori estrattivi, è consistita in due argomenti:

- a) che gli scavi effettuati dalla Sarno Costruzioni "sulle particelle innanzi citate", "in quanto mai autorizzate all'esercizio dell'attività estrattiva", erano da considerarsi abusivi;
- b) che la ditta non aveva ottemperato, per di più, al pagamento del contributo dovuto al Comune di Montecorvino Pugliano, ex art. 18 l. r. 54/85, come determinato nell'ormai più volte citato decreto dirigenziale n. 932 del 27.03.2003.

Quanto a quest'ultimo argomento, ne risalta palese l'illegittimità –

del resto ritualmente denunciata dalla ricorrente, sub 8) della spiegata impugnativa – posto che essendo stato, il decreto dirigenziale in questione, sospeso cautelatamente dal C. di S., il mancato pagamento del contributo di cui sopra non poteva essere posto a giustificazione di alcunché (e il ragionamento è tanto più valido adesso che lo stesso decreto è stato annullato dalla Sezione, per effetto di quanto sopra osservato).

L'altro argomento merita, invece, un discorso più ampio: nella premessa del decreto dirigenziale in analisi si affermava che, oltre ad essere interessate da scavi le particelle, oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato, erano risultate come escavate anche ulteriori particelle (n. 54/p, 59, 92, 58, 163, 164, 155/p, 165, 157/p, 375/p, 161/p e 162), distanti dalla zona, oggetto di sospensiva da parte del C. di S., nonché ancora le p.lle n. 93, 369, 67/p. 370, 372, 371 e 33 (adiacenti all'area di cava) del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, del tutto abusive.

Ne consegue che il presupposto dell'impugnato provvedimento di sospensione, costituito dalla circostanza che gli scavi, effettuati dalla Sarno Costruzioni “sulle particelle innanzi citate”, “in quanto mai autorizzate all'esercizio dell'attività estrattiva”, erano da considerarsi abusivi, intanto può essere stimato come valido, in quanto e nella misura in cui si riferisce alle particelle, diverse da quelle, “oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato”.

In definitiva, per effetto della sospensiva concessa dai Giudici di

Palazzo Spada (e, adesso, per effetto della sentenza, pronunciata dalla Sezione), incidente sul disposto auto annullamento dell'atto, prot. 11887 del 15.06.99, con il quale la ricorrente era stata legittimata alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 36 della l. r. 54/85, limitatamente alle particelle 66 e 94 del foglio 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, deriva l'illegittimità parziale del decreto prot. 146 del 15.06.2009, nella parte in cui lo stesso si riferiva anche alle "particelle oggetto di sospensiva da parte del Consiglio di Stato"; ovvero – il che è lo stesso – la parziale legittimità dello stesso decreto, nella parte in cui lo stesso si riferiva alle sole particelle "mai autorizzate all'esercizio dell'attività estrattiva".

Da quanto sopra osservato discende, pertanto, l'accoglimento parziale del ricorso introduttivo, concernente il secondo dei giudizi riuniti, nei sensi sopra esposti.

La relativa censura è stata ritualmente, del resto, proposta da parte ricorrente, sub 1) del proprio gravame, e la stessa va considerata assorbente degli ulteriori rilievi di illegittimità, ivi formulati.

Passando all'esame del primo atto di motivi aggiunti, concernente il secondo dei ricorsi riuniti, esso riguarda l'impugnativa del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 282 del 23.07.2009, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, relativo ad apposizione di sigilli alla cava di calcare sita in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano, ai sensi dell'art. 27 della l. r. 54/85.

Nel dispositivo di detto decreto, in particolare, si legge: “Decreta (...) la sospensione dei lavori su tutta l’area di cava oggetto di sospensiva dell’ordinanza del Consiglio di Stato e sulle restanti particelle escavate abusivamente”.

Ad onta del suo oggetto, pertanto, il decreto de quo concerne non soltanto l’apposizione di sigilli alle particelle di terreno ivi specificate, ma anche, nuovamente, la sospensione dei lavori su tutta l’area di cava, giusta quanto sopra rilevato.

Se così è, peraltro, non possono che ribadirsi le considerazioni dianzi svolte, circa l’illegittimità parziale della sospensione in oggetto, limitatamente sempre alle sole particelle “oggetto della sospensiva concessa dal Consiglio di Stato”, in accoglimento delle stesse censure – formulate, nei motivi aggiunti de quibus, come d’illegittimità derivata – che hanno fondato la decisione della Sezione, riguardo al precedente provvedimento interinale di sospensione lavori, laddove l’apposizione di sigilli rappresenta, all’evidenza, un’attività di natura materiale anziché provvedimento, come tale fuoriuscente dal fuoco della presente pronunzia, in quanto rispetto ad essa non può che registrarsi una carenza d’interesse in capo alla ricorrente.

Del resto, proprio perché operazione di carattere materiale, conseguente alla disposta sospensione dei lavori di escavazione, la stessa apposizione di sigilli non potrà che ritenersi illegittimamente eseguita, nella misura in cui si riferisca – oltre che alle particelle, oggetto di scavi abusivi, per le quali ovviamente “nulla quaestio” –

anche a quelle coperte dalla sospensiva concessa dal Consiglio di Stato (e, ora, dalla presente decisione).

Il discorso testé svolto vale, a fortiori, per quanto concerne gli atti, gravati di ricorso con i secondi motivi aggiunti (si tratta del provvedimento del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, a firma del dirigente delegato, n. 385/522 del 14.10.2009, A. G. C. 15, Settore 10, di rettifica del decreto dirigenziale n. 282 del 23.07.09, e del verbale di apposizione di sigilli del 25.11.09, sempre del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno).

---

Per ciò che riguarda il primo di essi, si tratta, in particolare, di una mera rettifica del precedente – dovuta all'individuazione di altre particelle, oggetto di escavazione abusiva – mentre il secondo è costituito dal verbale di apposizione dei sigilli alle particelle, in tal modo individuate, e può quindi ripetersi quanto sopra osservato, circa la non diretta lesività dell'operazione materiale in questione (in giurisprudenza, cfr. la parte motiva della sentenza del T. A. R. Venezia Veneto sez. II del 18 dicembre 2007, n. 4029, ove si legge: “Conviene esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune in relazione agli atti comunali che non avrebbero contenuto provvedimento e pertanto non sarebbero idonei a ledere gli interessi della ricorrente. L'eccezione risulta parzialmente fondata per quanto concerne la nota prot. 4017 del 26 marzo 2003, che è una mera lettera di accompagnamento, e quanto al verbale del 27 marzo 2003 che contiene la descrizione delle operazioni materiali compiute

per apporre i sigilli”), dovendosi piuttosto discernere, tra le particelle oggetto della sospensione, intimata con il decreto n. 282/2009 (poi oggetto di rettifica), ed ai fini della legittimità della medesima sospensione, tra quelle oggetto e quelle non oggetto della sospensiva del Consiglio di Stato (giusta le considerazioni, dianzi diffusamente espresse, che si abbiano qui per integralmente richiamate).

Del resto, la soluzione sin qui adottata è conforme a quella assunta, dalla Sezione, con l’ordinanza n. 48/2010, in sede di esame della domanda cautelare articolata da parte ricorrente, di accoglimento parziale della medesima, con la seguente motivazione: “Rilevato che – alla luce dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 17.07.09, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo del G. I. P. presso il medesimo Tribunale, relativo all’area di cava, ordinanza esibita dalla difesa del ricorrente alla presente udienza camerale – il ricorso pare favorevolmente valutabile ai fini cautelari, limitatamente peraltro alle sole particelle, per le quali vige la sospensiva concessa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, n. 5069/03, come specificate nella memoria difensiva della Regione Campania, depositata l’11.11.09, che si abbiano qui per integralmente richiamate, con espressa esclusione di ogni altra particella, diversa dalle precedenti, oggetto di scavo”.

Trascorrendo, quindi, all’analisi del terzo atto di motivi aggiunti, osserva il Tribunale come l’atto, in esso impugnato, sia rappresentato dal decreto della Giunta Regionale della Campania, a firma del

dirigente delegato, n. 47/535 del 3.02.2010, A. G. C. 15, Settore 10, Servizio 2, avente ad oggetto: “decreto di ottemperanza ordinanza TAR Sezione di Salerno” (vale a dire il provvedimento cautelare della Sezione, d'accoglimento parziale della domanda cautelare di parte ricorrente, la cui parte motiva s'è testé riportata).

In detto decreto il dirigente delegato, premesso che le uniche particelle da ritenersi legittimamente passibili di escavazione, ai sensi dell'art. 36 della l. r. 54/85, perché oggetto di denuncia di esercizio, ex art. 28 d. P. R. 128/59, erano la n. 66 e la n. 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano; che, tuttavia, gli scavi effettuati avevano interessato anche altre particelle; che il progetto di recupero ambientale presentato dalla Sarno Costruzioni al Comune di Montecorvino Pugliano e trasmesso, da tale ente, alla Regione – Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, con nota dell'11.07.08, era carente “in termini tecnici e di legittimità”; stabiliva, “in ottemperanza all'ordinanza n. 48/2010 della Sezione”, “di confermare i decreti n. 146, n. 156, n. 282 e n. 385, di rettifica di apposizione sigilli (ovvero gli atti, impugnati con il ricorso introduttivo e con i due precedenti atti di motivi aggiunti: n. d. e.), “fino a quando la ditta Sarno Costruzioni non presenta rilievo dello stato dei luoghi, attraverso perizia giurata, con apposizione di capisaldi, interessanti le particelle n. 55 e 94 del foglio di mappa n. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano, oltre a sviluppare apposite sezioni dello stato di fatto e dello stato di progetto, così come

rappresentato nel progetto allegato all'istanza presentata ai sensi dell'art. 36 della l. r. n. 54/85, che dimostrino l'esistenza di margini di estrazione sulle particelle catastali n. 66 e 94 del fol. 11 del Comune di Montecorvino Pugliano”.

Orbene, rispetto a tale provvedimento, il Collegio non può, anzitutto, esimersi dal porre in risalto l'intrinseca contraddittorietà del suo dispositivo, con il quale, da una parte, si sosteneva di voler ottemperare all'ordinanza cautelare della Sezione, n. 48/2010, di cui sopra, e, dall'altra, si “confermavano”, “sic et simpliciter”, i decreti impugnati con il ricorso introduttivo e con i due precedenti atti di motivi aggiunti

Ma detti decreti – limitatamente alle particelle, oggetto della sospensiva concessa dal Consiglio di Stato nel 2003 – erano stati sospesi, cautelamente, dalla Sezione.

Ne consegue che è fondata la censura, rubricata sub 1) del terzo atto di motivi aggiunti, di sostanziale elusione della prefata ordinanza cautelare n. 48/2010, la quale ha carattere assorbente delle altre doglianze ivi sollevate.

L'ulteriore conseguenza che ne deriva è che detto decreto – sempre naturalmente con effetto limitato alle sole particelle “coperte” dall'arresto cautelare del Consiglio di Stato – non poteva e non può considerarsi idoneo a ripristinare né la sospensione dell'attività estrattiva, disposta relativamente alle medesime, con i provvedimenti oggetto delle preve impugnative, articolate dalla società ricorrente,

né la legittimità dell'operazione materiale consistita nell'apposizione dei sigilli, eseguita riguardo ai medesimi mappali.

Né tali conclusioni possono essere revocate in dubbio, aderendo all'inammissibilità dei motivi aggiunti in esame, per carenza di interesse, eccepita dalla difesa della Regione Campania.

Secondo tale prospettazione, il tenore del provvedimento gravato non sarebbe stato di diniego assoluto alla prosecuzione dell'attività di scavo, riguardante le prefate particelle, bensì esso sarebbe stato, piuttosto, volto alla mera acquisizione della documentazione, non in possesso del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, necessaria alla compiuta valutazione dell'istanza di coltivazione de qua; di conseguenza, la sospensione o l'annullamento del decreto in questione, nessuna concreta utilità pratica avrebbero potuto arrecare alla ricorrente.

In pratica, secondo la difesa dell'Amministrazione Regionale, "il censurato decreto" avrebbe avuto "una chiara natura interlocutoria e/o endoprocedimentale", in quanto, "piuttosto che negare definitivamente", si sarebbe limitato a "confermare i pregressi decreti", fino alla presentazione, da parte della ditta ricorrente, della "prescritta documentazione".

In sostanza, il decreto in oggetto non sarebbe stato idoneo a ledere gli interessi della società ricorrente, la quale ben avrebbe potuto regolarizzare la situazione dello scavo, concernente le più volte citate particelle di terreno, mercé il deposito della documentazione

necessaria (la richiesta della quale rientrava, del resto, nei poteri di vigilanza dell'Amministrazione, ex art. 25 l. r. n. 54/1985).

Tale modo di argomentare non può essere condiviso: se il decreto de quo si fosse limitato a richiedere alla società ricorrente la documentazione in questione, senza confermare – relativamente alle particelle oggetto della sospensiva concessa dal C. di S. – i precedenti decreti di sospensione e di apposizione di sigilli, effettivamente la ricorrente non avrebbe potuto lamentarsi della sua adozione; ma poiché – nel mentre richiedeva tale documentazione – lo stesso provvedimento reiterava la sospensione dell'attività, già oggetto dell'ordinanza cautelare n. 48/2010, se ne deve predicare l'indubbia natura lesiva, per gli interessi della società Sarno Costruzioni.

In definitiva, il Collegio ritiene che i terzi motivi aggiunti vadano accolti, nei sensi di cui sopra (ovvero nella parte in cui l'impugnato decreto reitera, di fatto, la sospensione dell'attività estrattiva, relativamente ai mappali de quibus, in contrasto con i dettami cautelari della Sezione, non fatti segno, del resto, d'alcuna impugnativa); laddove nella parte in cui lo stesso decreto ha per oggetto la richiesta, alla ricorrente, della suddetta documentazione (rilievo dello stato dei luoghi, con apposizione di capisaldi, interessanti le prefate particelle, e sviluppo di apposite sezioni dello stato di fatto e di progetto, dimostranti l'esistenza di margini estrattivi sulle medesime), esso ha effettivamente natura interlocutoria ed endoprocedimentale e, come tale, si sottrae ad una

valutazione in termini d'illegittimità.

In altre parole: quel che è illegittimo non è stata la richiesta, in sé, di tale ulteriore documentazione (che pacificamente rientra nei poteri della P. A. precedente), bensì la subordinazione del prosieguo dell'attività estrattiva – sempre limitatamente alle suddette particelle – alla sua previa presentazione (dopo che la Sezione s'era già pronunciata, in fase cautelare, sulla questione); e in tali sensi, e limiti, i terzi motivi aggiunti in questione si prestano, pertanto, ad essere accolti.

---

Né può ritenersi che una tale decisione sia contraddittoria, sia in sé valutata, sia in quanto la regolarità della suddetta documentazione è stata, poi, oggetto d'attività istruttoria, disposta dal Collegio – nel contrasto tra le diverse posizioni, assunte al riguardo dalla ricorrente e dall'Amministrazione – mercé lo svolgimento di una verifica, affidata ad un funzionario del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, delegato dal Dirigente di quell'Ufficio.

È piuttosto l'ordine logico dei provvedimenti, adottati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, ad essere stato, nella specie, intrinsecamente contraddittorio.

Poiché, in particolare, la decisione assunta dal Tribunale non può, ovviamente, non far salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, riguardo alla questione in oggetto, ne consegue che restava – e resta – impregiudicata la possibilità, per la stessa P. A. precedente, d'adottare, all'esito della puntuale verifica

circa la rispondenza, o meno, della documentazione, allegata dalla ricorrente, alla disciplina vigente in materia, eventuali ulteriori determinazioni al riguardo; ma, prima di tale verifica – ed indipendentemente da essa – non poteva l'Amministrazione incidere, se non integrando il vizio di elusione del giudicato cautelare, sull'attività di prosecuzione dell'attività estrattiva, relativamente alle particelle coperte dalla pronuncia del Consiglio di Stato (e, quindi, dalla sospensiva, accordata dal Tribunale).

Devesi, a questo punto, riferire degli esiti della suddetta verifica, disposta dal Collegio ed eseguita dal geom. Giuseppe Salito, del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Salerno, esiti che assumono rilevanza sia in sé considerati (relativamente alla potenziale adozione di ulteriori provvedimenti, da parte dell'Amministrazione, giusta quanto sopra osservato), sia in quanto, comunque, preliminari all'esame dei quarti, ed ultimi, motivi aggiunti, prodotti da parte ricorrente.

Al riguardo s'osserva che con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13.05.2010, la Sezione aveva ordinato incumbenti istruttori, secondo il quesito seguente: "Rilevato che l'impugnato decreto n. 47 del 3.02.2010 del Genio Civile di Salerno subordina la prosecuzione dell'attività d'escavazione, da parte della società ricorrente, sulle sole particelle n. 64 e 94, all'adempimento di una serie di condizioni, che viceversa la stessa ricorrente, negli scritti difensivi e tecnici in atti, sostiene esser state già adempiute; che

siffatto contrasto impone l'esecuzione d'una verifica, volta ad accertare se effettivamente dette condizioni siano state, o meno, adempiute da parte della società ricorrente; che detta verifica andrà svolta dal Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania ovvero da un funzionario tecnico dello stesso Ufficio, all'uopo delegato, nel termine di gg. venti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, con deposito successivo di documentata relazione presso la Segreteria della Sezione".

---

In data 30.07.2010 il funzionario incaricato della verifica, geom. Giuseppe Salito, depositava la propria relazione, cui parte ricorrente controdeduceva con perizia giurata, depositata il 24.08.2010.

Seguiva la produzione di memoria difensiva, nell'interesse della società ricorrente.

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 26 agosto 2010, la Sezione, ritenuta la necessità, alla luce del deposito della verifica, ordinata dal Collegio, e delle controdeduzioni alla stessa, formulate da parte ricorrente, anche con il supporto di perizia tecnica, che il consulente del Tribunale depositasse in Segreteria, nel termine improrogabile di gg. trenta dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della stessa ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, circa le suddette controdeduzioni, disponeva in conformità.

La relazione di chiarimenti richiesta era prodotta, dal tecnico

nominato dal Tribunale, in data 5.10.2010.

Ciò posto, si riportano le conclusioni cui è giunto il verificatore, nominato dal Collegio, nella relazione prodotta in giudizio in data 30.07.2010:

“La ditta Sarno Costruzioni non ha provveduto ad effettuare la sovrapposizione delle sezioni “stato attuale dei luoghi” con le sezioni, relative alla prima istanza di coltivazione (effettuata da altra ditta nell’anno 1986), ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 54/85;

---

La perizia del 10.05.2010, a firma dell’ing. Antonio Baldi, risulta asseverata e non giurata, come richiesto dal Settore Provinciale del Genio Civile nel già citato decreto n. 47/2010;

I picchetti in ferro, simboleggianti i capisaldi indicati nella perizia redatta dall’ing. Antonio Baldi risultano, a parere dello scrivente, in numero insufficiente ad individuare precisamente le particelle di terreno n. 66 e 94, data la notevole estensione della superficie, complessivamente di mq. 154.914 e la natura morfologica del terreno stesso”.

Le suddette conclusioni erano oggetto di vivace critica da parte della ricorrente, anche con il supporto di perizia tecnica, onde, come sopra riferito, si rendeva necessario acquisire, dallo stesso verificatore, relazione di chiarimenti circa i rilievi sollevati nell’interesse della Sarno Costruzioni, relazione indi prodotta in giudizio, in data 5.10.2010, nella quale il medesimo tecnico

rispondeva definitivamente ai quesiti di cui sopra, come segue:

- 1) "La ditta Sarno Costruzioni s. r. l., alla data del 20.09.2010, non ha ottemperato alle reiterate richieste dell'Ufficio del Genio Civile di Salerno, circa la sovrapposizione dello stato attuale dei luoghi con le sezioni relative alla prima istanza di coltivazione, ovvero di prosecuzione di quella autorizzata, all'esercente dell'epoca, con nota n. 8678 del 30.09.1981 dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Salerno". Tale inadempienza risulta dalla nota del Settore Provinciale del Genio Civile, n. 07073322 dell'1.09.2010, indirizzata alla ditta Sarno, la quale, tra l'altro, riporta: "In riscontro alle perizie già trasmesse questo Settore, al fine di agevolare il compito del tecnico, con nota a. r. prot. 0429050 del 17.05.2010 ha invitato codesta ditta a ritirare presso l'Ufficio Cave l'elaborato allegato all'istanza di prosecuzione, ex art. 36 l. r. n. 54/85, nel quale viene riportata la planimetria quotata dell'area di cava e le relative sezioni, su cui dovrà essere indicato lo stato attuale dei luoghi";
- 2) Tutte le perizie esistenti agli atti posti in visione o trasmessi allo scrivente risultano asseverate e non giurate, ovvero sugli atti non è presente verbale di giuramento del tecnico, innanzi ad un cancelliere del Tribunale;
- 3) I picchetti in ferro (n. 4) presenti sul terreno, non termini lapidei come prescritto dalla nota n. 8678 del 30.09.1981 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Salerno, appaiono certamente insufficienti ad individuare la zona interessata alla coltivazione stessa,

limitata a mq. 38.000 circa con la succitata nota n. 8678 del 30.09.1981”.

La società ricorrente, tuttavia, in data 25.10.2010 depositava note difensive, nelle quali – atteso che il verificatore aveva dedotto la necessità della citata “sovrapposizione” da un provvedimento del Genio Civile di Salerno, n. 707322 dell’1.09.2010, successivo di cinque giorni all’ordinanza del Tribunale, con la quale i suddetti chiarimenti erano stati richiesti – nel riservarsi la proposizione di motivi aggiunti avverso la medesima nota, chiedeva intanto al Collegio di adottare “tutti i provvedimenti necessari e consentiti per una corretta e legittima consulenza tecnica d’ufficio” (in pratica, richiedeva o una rinnovazione dell’adempimento istruttorio ovvero lo svolgimento di “un legittimo contraddittorio con il c. t. u., tenendo fermi i termini della questione, senza ogni volta basarsi su nuovi provvedimenti regionali”); e, in data 22.11.2010, produceva una consulenza tecnica giurata di parte, contenente ulteriori controdeduzioni ai chiarimenti, resi dal verificatore e sopra riportati. Come preannunziato nelle predette note difensive, la società ricorrente depositava infine, in data 22.11.2010, un quarto atto di motivi aggiunti, diretto avverso la prefata nota della Regione Campania, prot. n. 2010 dell’1.09.2010, a firma del dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, impugnata per le censure riferite in narrativa.

In detta nota, in particolare, a firma congiunta del dirigente del

Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno e del responsabile del procedimento, si faceva presente che la perizia giurata, trasmessa dalla ricorrente in data 25 – 26.08.2010, non soddisfaceva le richieste, di cui al decreto dirigenziale n. 47/2010, difettando della “richiesta sovrapposizione delle sezioni di cui all’art. 36 della l. r. n. 54/85 con lo stato attuale dei luoghi”, e che, al fine di “agevolare il compito del tecnico” di parte, il Settore aveva invitato la stessa ricorrente a ritirare “l’elaborato, allegato all’istanza di prosecuzione ex art. 36 l. r. n. 54/1985, nel quale viene riportata la planimetria quotata dell’area di cava nonché le relative sezioni, su cui dovrà essere indicato lo stato attuale dei luoghi”.

Tal essendo il contenuto dell’atto, impugnato con il quarto atto di motivi aggiunti, rileva il Collegio come il relativo gravame sia evidentemente inammissibile, trattandosi di un atto dalla palese natura interlocutoria, privo di qualsivoglia contenuto provvedimento, onde nessuna lesione diretta poteva discenderne, ai danni della società ricorrente; detto atto, oltre tutto, s’inseriva ancora nella fase istruttoria della verifica tecnica, disposta dal Collegio. La soluzione prescelta supera anche l’eccezione di tardività dei quarti motivi aggiunti di ricorso, formulata dalla difesa della Regione Campania (la quale, in ogni caso, sarebbe infondata, posto che la notifica dei medesimi è stata effettuata in data 15.11.2010, nel rispetto del termine di giorni sessanta, decorrente dal 16 settembre 2010); quanto invece all’ulteriore eccezione, d’inammissibilità dei

medesimi motivi aggiunti, per carenza d'interesse, valgono a confutarla i rilievi effettuati circa l'analoga eccezione, svolta in precedenza dalla difesa della Regione.

In pratica, rileva il Tribunale come il discorso sia più ampio, ricollegandosi a quanto sopra rilevato, circa il fatto che, pur all'esito dell'annullamento dell'atto, impugnato con i terzi motivi aggiunti, restano ovviamente salve ed impregiudicate le potestà dell'Amministrazione resistente d'emanare, se del caso, nuovi e diversi provvedimenti, incidenti sulla "res in iudicium deducta".

---

Ferma restando, cioè, la legittimità della richiesta, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, dell'ulteriore documentazione di cui sopra, richiesta rivolta alla società ricorrente ai fini di vagliare la legittimità della prosecuzione dell'attività di scavo, relativamente alle più volte citate particelle di terreno, oggetto della sospensiva concessa dal C. di S. (e, ora, della presente sentenza), nonché ferma restando l'illegittimità della reiterata sospensione di tale attività, disposta relativamente alle suddette particelle, fino a quando l'ulteriore documentazione non fosse stata trasmessa da parte della ricorrente, in contrasto con i dettami cautelari (del C. di S. e) della stessa Sezione, giusta quanto sopra rilevato a proposito dei terzi motivi aggiunti, osserva il Tribunale che gli esiti della verifica disposta sono stati nel senso di un imperfetto adempimento, da parte della stessa ricorrente, alle richieste documentali avanzate dall'Amministrazione.

Orbene, senza scendere nel merito delle conclusioni raggiunte dal tecnico nominato dal Collegio, s'osserva decisamente che nessun ulteriore provvedimento risulta essere stato emanato, dopo lo svolgimento della verifica de qua, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, idoneo a riscontrare definitivamente la validità, o meno, della documentazione trasmessa dalla Sarno Costruzioni, rispetto alle richieste rivolte alla medesima.

La nota impugnata con i quarti motivi aggiunti, più specificamente, è meramente interlocutoria e si risolve in un invito, rivolto alla società ricorrente, ad integrare ulteriormente la documentazione prodotta, adeguandola alle richieste del Settore: ben si comprende, allora, come debba ribadirsi la sua natura non lesiva, un eventuale pregiudizio agli interessi della Sarno Costruzioni potendo derivare esclusivamente, a parere del Collegio, da un ulteriore provvedimento dell'Amministrazione che chiuda definitivamente la questione, sancendo la validità o meno della documentazione prodotta, ai fini sopra indicati (prosecuzione dell'attività estrattiva, concernente le particelle de quibus).

Ma di detto provvedimento, allo stato, non v'è traccia, negli atti facenti parte del fascicolo processuale.

Quanto sopra rilevato consente, altresì, al Collegio di soprassedere circa le ultime richieste istruttorie, avanzate dalla società ricorrente, posto che – in assenza, si ribadisce, di una determinazione conclusiva da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, in ordine

alla questione oggetto della verifica, ordinata dal Tribunale – gli stessi (sotto forma eventualmente di una ulteriore richiesta di chiarimenti al verificatore, se non, addirittura, di una rinnovazione della stessa verifica) si caratterizzerebbero, al momento, come ultronei, ben potendo ogni questione, al riguardo, essere invece esaminata, funditus, all'esito di ulteriori provvedimenti, eventualmente adottati dall'Amministrazione in merito.

Quanto al governo delle spese processuali, le stesse – stante l'accoglimento del primo dei ricorsi riuniti ed il parziale accoglimento delle domande, azionate nel secondo di tali ricorsi e nei primi tre atti di motivi aggiunti – vanno poste a carico della Regione Campania, in base alla regola della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo; laddove sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le stesse, quanto al Comune di Montecorvino Pugliano.

Quanto al compenso da liquidare al verificatore, nominato dal Collegio, lo stesso, per le medesime ragioni di cui sopra, va ugualmente posto a carico della Regione Campania, e va quantificato, tenuto conto dell'impegno profuso dal medesimo e della complessità dei quesiti, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)  
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

previa loro riunione, così provvede:

accoglie il ricorso introduttivo del ricorso n. 1597/2003 R. G. e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in parte motiva;

dichiara inammissibili i motivi aggiunti, proposti nel ricorso n. 1597/2003;

accoglie in parte, nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso introduttivo ed i primi tre atti di motivi aggiunti, relativi al ricorso n. 1741/2009 R. G., e per l'effetto annulla i provvedimenti con essi rispettivamente impugnati, nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;

dichiara inammissibile il quarto atto di motivi aggiunti, relativamente al ricorso n. 1741/2009 R. G.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del legale rappresentante della società ricorrente (Sarno Costruzioni a r. l.), delle spese, delle competenze e degli onorari dei giudizi riuniti, che liquida complessivamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore degli intervenienti ad adiuvandum (nel ricorso n. 1597/2003 R. G.) identificati in Della Corte Vincenzo, Padulese Alfredo, Liguori Bruno, Picentino Pasquale, Picentino Aniello, Iavarone Franco, Iavarone Angelo, Iavarone Tonino, Di Giacomo Franco, Forte Michele, Leporini Vito e Shkoliar Nickel, delle spese, delle

competenze e degli onorari relativi al medesimo giudizio, che liquida in € 125,00 (centoventicinque/00) in favore di ciascuno di essi, e così complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Spese compensate, quanto al Comune di Montecorvino Pugliano.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del verificatore nominato dal Collegio (geom. Giuseppe Salito) del compenso per l'attività svolta dal medesimo, nell'ambito del ricorso n. 1741/2009 R. G., che liquida, complessivamente, in € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nelle camere di consiglio dei giorni 11 e 26 gennaio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**


**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Geom. Giuseppe Salito

Funzionario Tecnico del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti-Ufficio di Salerno

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA UFFICIO PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	15 LUG 2013
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pub.ni
	ED. FZ. PS.
	0600 - 187000
D. DIRIGENTE DEL SETTORE	

Alla Regione Campania  
Settore Provinciale del Genio Civile  
di Salerno  
Via Porto  
84123 SALERNO

Oggetto: Comune di Montecorvino Pugliano Ordinanza n.131/2010 Reg. Ord. Coll.-  
Registro Ric. 01741/2009 -Ricorso proposto dalla Società Sarno Costruzioni Srl contro  
Regione Campania e Comune di Montecorvino Pugliano(Sa)-richiesta liquidazione compenso

Il sottoscritto Geom.Giuseppe Salito,in relazione all'oggetto,

### CHIEDE

notizie in merito alla richiesta del compenso dovutogli per l'incarico svolto ,effettuata con foglio del 05/04/13,che ad ogni buon fine allega in copia.

Per comunicazioni lo scrivente potrà essere contattato anche ai seguenti numeri di telefono:  
(089) 2579239 / 338-1090004

-Allegato n. 51411

Salerno, li 15/07/13


Distinti saluti.

REGIONE CAMPANIA

338  
Prot. 2013. 0513231 15/07/2013 12,36  
Mittente : SALITO GIUSEPPE

Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 4 del 2012




Comune di Montecorvino Pugliano  
Dott. Corrado  
[Signature]

[Signature]

Geom. Giuseppe Salito

Funzionario Tecnico del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti-Ufficio di Salerno



Alla Regione Campania  
Settore Provinciale del Genio Civile  
di Salerno  
Via Porto .  
84123 SALERNO

Oggetto: Comune di Montecorvino Pugliano Ordinanza n.131/2010 Reg. Ord. Coll.-  
Registro Ric. 01741/2009 -Ricorso proposto dalla Società Sarno Costruzioni Srl contro  
Regione Campania e Comune di Montecorvino Pugliano(Sa) richiesta liquidazione compenso

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Salito, nato a Campagna il 04/01/1954 ed ivi  
residente alla Via Piantito n°9- Quadrivio di Campagna(Sa), nella sua qualità di funzionario  
incaricato per l'esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. indicata in oggetto, in riferimento alla sentenza  
del T.A.R n° 00803/2012 ,

**CHIEDE**

la liquidazione del compenso dovutogli per l'incarico svolto, pari alla somma di € 2.000,00

A tal fine comunica i seguenti dati:

C.F. SLT GPP 54 A 04 B 492I

Coordinate bancarie :IBAN IT 43 U 01010 76130 0000 46000148

Fa presente che il proprio compenso è esente da IVA e dal contributo per cassa  
previdenza ecc.

Per eventuali chiarimenti lo scrivente potrà essere contattato ai seguenti numeri  
(089) 2579239 / 338-1090004

Salerno, li 05/04/213

Allega sentenza n° 00803 del 24/04/12

Distinti saluti.